



# *Il Ministro dell'Interno*

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121;
- VISTO l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 ottobre 2000, concernente la riorganizzazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha istituito il Servizio Analisi Criminale con il compito, tra l'altro, di gestire progetti integrati interforze;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, e successive modificazioni, con cui è stato istituito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- VISTO il decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con legge 1 agosto 2012, n.122, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e in particolare l'art.5-bis. concernente le modalità dei controlli antimafia sulle attività di ricostruzione da effettuare nelle zone colpite dal sisma;
- RITENUTO di costituire una struttura investigativa specializzata a composizione interforze, per ottimizzare, tramite il monitoraggio e l'analisi delle informazioni di interesse, l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle predette attività di ricostruzione;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna)

1. Per le finalità specificate in premessa, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale è istituito un apposito Gruppo Interforze che assume la denominazione di Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna (GIRER). Il predetto Gruppo esercita i propri compiti in relazione alle attività di ricostruzione che interessano le Province colpite dagli eventi sismici indicati nelle premesse ed opera in stretto raccordo con il citato Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.



# *Il Ministro dell'Interno*

## Art. 2 (Funzioni del GIRER)

1. Il GIRER svolge compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni concernenti:

- a) le verifiche antimafia e i risultati dei controlli svolti presso i cantieri interessati alla ricostruzione di opere pubbliche, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, effettuati dai gruppi interforze istituiti presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003;
- b) le attività legate al cosiddetto “ciclo del cemento”, con conseguente mappatura delle cave e degli altri impianti di estrazione limitrofi al territorio interessato dal sisma;
- c) le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni sul territorio interessato dal sisma;
- d) i trasferimenti di proprietà di immobili e beni aziendali al fine di verificare eventuali attività di riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali;
- e) ogni altro aspetto che venga ritenuto di interesse anche in relazione ad eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

2. Il Gruppo provvede, altresì, a sviluppare, anche di iniziativa, approfondimenti informativi su situazioni o anomalie riscontrate suscettibili di interesse per la prevenzione dei tentativi di ingerenza della criminalità organizzata nelle attività di ricostruzione e cura direttamente la raccolta e la verifica delle informazioni provenienti da altre province relative a possibili proiezioni di attività delle associazioni criminali di tipo mafioso sul territorio interessato dalla ricostruzione, anche al fine di rendere celeri ed agevoli le procedure per i controlli antimafia.

## Art. 3 (Composizione del GIRER)

1. Il GIRER è coordinato da un appartenente alle Forze di polizia, con qualifica o grado dirigenziale, in servizio presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della P.S., designato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ed è composto da appartenenti ai ruoli direttivi o corrispondenti, nonché da appartenenti ai ruoli non dirigenti e non direttivi o corrispondenti della Direzione Centrale della Polizia Criminale, della Direzione Investigativa Antimafia, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, esperti in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche, designati dai rispettivi organi di vertice.



# *Il Ministro dell'Interno*

Art. 4  
(Disposizioni finali)

1. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato dell'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma,

IL MINISTRO  
*Quaracchia Cancellieri*

*12*